

Causa C-134/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 marzo 2023

Giudice del rinvio:

Symvoulío tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia)

Data della decisione di rinvio:

3 febbraio 2023

Ricorrenti:

Somateio «Elliniko Symvoulío gia tous Prosfyges» (Associazione «Consiglio ellenico per i rifugiati»)

Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto Aigaió» (Società senza scopo di lucro «Sostegno ai rifugiati nell'Egeo»)

Resistenti:

Ypourgos Exoterikon (Ministro degli Affari esteri)

Ypourgos Metanastefsis kai Asylou (Ministro dell'Immigrazione e dell'Asilo)

Oggetto del procedimento principale

Ricorso di annullamento di un decreto interministeriale che istituisce un elenco nazionale di paesi terzi sicuri includendo la Turchia come paese terzo sicuro per i richiedenti protezione internazionale originari di Siria, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh e Somalia.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale è presentata ai sensi dell'articolo 267 TFUE e riguarda l'interpretazione dell'articolo 38 della direttiva 2013/32.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 38 della direttiva 2013/32/UE, in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che

(1) esso osta a una normativa nazionale (regolamentare) che designa come generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione internazionale un paese terzo che, pur avendo assunto l'obbligo giuridico di permettere la riammissione nel proprio territorio di tali categorie di richiedenti protezione internazionale, di fatto rifiuta da lungo tempo (nel caso di specie, più di venti mesi) le riammissioni, senza che risulti essere stata esaminata la possibilità di un cambiamento di posizione di tale paese in un futuro prossimo

o nel senso che

(2) la riammissione nel paese terzo non costituisce una condizione cumulativa per l'adozione di un atto nazionale (regolamentare) che designi un paese terzo come generalmente sicuro per determinate categorie di richiedenti protezione internazionale, ma costituisce una condizione cumulativa per l'adozione di un atto individuale che respinga una specifica domanda di protezione internazionale come inammissibile per il motivo dell'esistenza di un «paese terzo sicuro»

o nel senso che

(3) la riammissione nel «paese terzo sicuro» è una questione da verificare solo al momento dell'esecuzione della decisione, qualora la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale sia fondata sul motivo del «paese terzo sicuro».

Disposizioni pertinenti di diritto internazionale

Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [*Recueil des Traités des Nations Unies*, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954, come modificata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 4 ottobre 1967: articoli 1 e 33.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950: articolo 3.

Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987: articolo 3.

Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976: articolo 7.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9): in particolare, articoli 4 e 21.

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60, e rettifica in GU 2020, L 423, pag. 68): considerando 18, 34, 44, da 46 a 48 e 50, articoli 31, paragrafo 2, 33, 35, 38 e 39.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»): articoli 18 e 19, paragrafo 2.

Sentenze della Corte del 19 marzo 2020, *Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa)* (C-564/18, EU:C:2020:218); del 14 maggio 2019, *M e X* (Revoca dello status di rifugiato) (C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403); del 13 settembre 2018, *Ahmed* (C-369/17, EU:C:2018:713); del 26 febbraio 2015, *Shepherd* (C-472/13, EU:C:2015:117); del 7 novembre 2013, *X e a.* (da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720), e del 21 dicembre 2011, *NS* (C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865).

Normativa nazionale pertinente

Legge n. 4375/2016, Organizzazione e funzionamento del Servizio per l'asilo, dell'Autorità per i ricorsi e del Servizio di accoglienza e identificazione, istituzione del Segretariato generale per l'accoglienza, adeguamento della legislazione greca alle disposizioni della direttiva [2013/32/UE], disposizioni sull'occupazione dei beneficiari di protezione internazionale e altre disposizioni (FEK A' 51/3.4.2016 e rettifica in A' 57/6.4.2016).

Legge n. 4636/2019, Sulla protezione internazionale e altre disposizioni (FEK A' 169/1.11.2019), come modificata dalla legge n. 4686/2020, Miglioramento della legislazione in materia di immigrazione, modifica delle disposizioni delle leggi

nn. 4636/2019 (A' 169), 4375/2016 (A' 51), 4251/2014 (A' 80) e altre disposizioni (FEK A' 96/12.5.2020) (articoli 16 e 61): articoli da 2 a 38, da 83 a 86 e 92, paragrafo 1.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 3 giugno 2021, in conformità con l'articolo 86 della legge n. 4636/2019, in particolare con i suoi paragrafi 2 e 3, e a seguito della raccomandazione del direttore del Servizio per l'asilo del 14 maggio 2021, è stato adottato il decreto interministeriale n. 42799 del Viceministro degli Affari esteri e del Ministro dell'Immigrazione e dell'Asilo, intitolato «Determinazione dei paesi terzi designati come sicuri e istituzione di un elenco nazionale, come definito all'articolo 86 della legge n. 4636/2019 (A' 169)» (FEK B' 2425/7.6.2021), con il quale è stata decisa l'«istituzione di un elenco nazionale di paesi terzi sicuri, tra cui la Turchia come paese terzo sicuro, in conformità con le disposizioni dell'articolo 86 della legge n. 4636/2019», per i richiedenti protezione internazionale originari di Siria, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh e Somalia.
- 2 Il 7 ottobre 2021 i ricorrenti, ovvero il Somateio «Elliniko Symvoulío gia tous Prosfyges» (Associazione «Consiglio ellenico per i rifugiati») e la Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia «Ypostirixi Prosfygon sto Aigaiο» (Società senza scopo di lucro «Sostegno ai rifugiati nell'Esgeo»), hanno presentato un ricorso di annullamento del suddetto decreto interministeriale.
- 3 A seguito di una nuova raccomandazione del direttore del Servizio per l'asilo, del 7 dicembre 2021, e nell'ambito della revisione e dell'aggiornamento dei dati su cui era fondato il decreto interministeriale controverso, il 15 dicembre 2021 è stato adottato, in base alle medesime disposizioni della legge n. 4636/2019, il decreto interministeriale n. 458568, emanante dagli stessi ministri e intitolato «Modifica del decreto interministeriale n. 42799/3.6.2021 del Ministro degli Affari esteri e del Ministro dell'Immigrazione e dell'Asilo «Determinazione dei paesi terzi designati come sicuri e istituzione di un elenco nazionale, come definito all'articolo 86 della legge n. 4636/2019 (A' 169)»» (FEK B' 5949/16.12.2021), con il quale, tra l'altro, la Turchia veniva nuovamente qualificata come paese terzo sicuro per le summenzionate categorie di richiedenti protezione internazionale, ovvero i richiedenti originari di Siria, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh e Somalia.
- 4 A seguito dell'adozione di tale decreto, il 3 marzo 2022, i ricorrenti hanno depositato una «memoria con domanda di prosecuzione del procedimento» volta a ottenere, da un lato, l'annullamento del decreto interministeriale n. 458568 del 15 dicembre 2021 nella parte in cui la Turchia è qualificata nuovamente come paese terzo sicuro per i richiedenti protezione internazionale summenzionati e, dall'altro, la prosecuzione del procedimento relativo al decreto interministeriale inizialmente impugnato e l'annullamento di tale atto.

- 5 Investito della causa, il giudice del rinvio, ossia il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), riunito in seduta plenaria, ha ritenuto ammissibile solo il ricorso di annullamento del decreto interministeriale del 15 dicembre 2021 (in prosieguo: il «decreto impugnato»).

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 6 Con la loro domanda di annullamento i ricorrenti sostengono che la controversa designazione della Turchia come paese terzo sicuro per le cinque categorie di richiedenti protezione internazionale menzionate è contraria all'articolo 86 (in particolare al paragrafo 5) della legge n. 4636/2019 e all'articolo 38 (in particolare al paragrafo 4) della direttiva 2013/32 – in combinato disposto con il considerando 44 della stessa – in quanto, da un lato, non è assicurata «mediante accordi internazionali» la possibilità di riammettere detti cittadini stranieri in tale paese terzo e, dall'altro, come risulta dagli elementi di prova invocati, alla luce della prassi seguita dalla Turchia al riguardo non sussiste alcuna ragionevole prospettiva che quei richiedenti protezione internazionale siano riammessi in tale paese. A questo proposito i ricorrenti evocano l'ultima raccomandazione del Servizio per l'asilo, quella del 7 dicembre 2021, a seguito della quale è stato adottato il decreto impugnato, in cui si dà atto che «da marzo 2020 a oggi i rimpatri dalla Grecia verso la Turchia sono stati congelati».

Breve esposizione dei motivi della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 7 Il giudice del rinvio osserva, innanzitutto, che l'articolo 35 della direttiva 2013/32 (in combinato disposto con l'articolo 85 della legge n. 4636/2019) prevede che un paese possa essere considerato come paese di primo asilo per un determinato richiedente protezione internazionale se, tra l'altro, è soddisfatta la condizione che lo straniero richiedente sarà riammesso in tale paese, mentre l'articolo 38 della stessa direttiva, relativo al concetto di paese terzo sicuro, prevede, al paragrafo 4 (in combinato disposto con l'articolo 86, paragrafo 4, della legge n. 4636/2019), che «[s]e il paese terzo non concede al richiedente l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritti al capo II [della direttiva 2013/32]», ossia prevede, per tale ipotesi, la prosecuzione dell'esame di una domanda di protezione internazionale precedentemente giudicata inammissibile ai sensi delle disposizioni sul paese terzo sicuro.
- 8 Da tali disposizioni il giudice del rinvio conclude che, contrariamente all'articolo 35 della direttiva, che subordina l'applicazione del concetto di paese di primo asilo alla possibilità di riammissione dello straniero richiedente protezione internazionale in tale paese, l'articolo 38, paragrafo 4, non pone, nella sua formulazione, la possibilità di ammissione o riammissione dello straniero nel paese terzo come condizione per l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

- 9 Il giudice del rinvio ricorda che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione europea si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE/Lettonia, C-202/18 e C-238/18, EU:C:2019:139, punto 45).
- 10 Il giudice del rinvio, richiamando la sentenza del 29 luglio 2019 nella causa Torubarov (C-556/17, EU:C:2019:626, punto 53), ritiene che le disposizioni della direttiva 2013/32 relative ai casi di domande di protezione internazionale inammissibili debbano essere interpretate, alla luce anche dell'articolo 18 della Carta, in modo da servire l'obiettivo perseguito da tale direttiva di garantire che le domande di protezione internazionale siano trattate il più rapidamente possibile. Tale obiettivo trova riscontro nel considerando 18 della direttiva, secondo cui «è nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale», e si riflette in un numero significativo di disposizioni della stessa, le quali prevedono che gli atti delle autorità nazionali competenti relativi alla procedura di esame delle domande di protezione internazionale debbano essere compiuti «quanto prima» (v., tra gli altri, articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2013/32).
- 11 In particolare, in tale ottica, secondo il parere maggioritario del giudice del rinvio, l'articolo 38 della direttiva 2013/32 (e, di conseguenza, l'articolo 86 della legge n. 4636/2019) deve essere interpretato nel senso che non è possibile designare un paese terzo come sicuro se non risulta che sarà possibile ammettere o riammettere il richiedente protezione internazionale in tale paese terzo, perché, altrimenti, semplicemente si allungherebbero i tempi di esame della domanda di protezione internazionale e l'incertezza del richiedente quanto al suo stato di soggiorno nel paese in cui ha presentato la domanda, senza peraltro escludere il rischio di un suo rimpatrio in un paese in cui sia esposto a persecuzioni e l'eventualità di turbare le relazioni internazionali tra gli Stati. Il giudice del rinvio aggiunge che l'opinione secondo cui la possibilità di ammissione o riammissione di uno straniero richiedente protezione nel paese terzo è una condizione per la designazione di un paese terzo come sicuro è stata riflessa nel diritto non vincolante del Consiglio d'Europa, è stata sostenuta da una parte della teoria del diritto internazionale ed è stata adottata dai giudici di altri Stati membri dell'Unione.
- 12 Inoltre, sempre a parere maggioritario del giudice del rinvio, la constatazione dell'adempimento della condizione della possibilità di ammissione o di riammissione dello straniero nel paese terzo sicuro implica l'esame sia della situazione giuridica esistente in tale paese – vale a dire, se il paese terzo abbia assunto un obbligo giuridico in tal senso – sia dell'effettivo adempimento da parte di quest'ultimo dei propri obblighi al riguardo. Ne consegue che, qualora istituisca un elenco nazionale di paesi terzi generalmente sicuri, esercitando il potere discrezionale che gli conferisce l'articolo 38, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, uno Stato membro non potrà, per ragioni di rapidità nell'esame delle domande di

protezione internazionale di cui sopra, designare normativamente un paese terzo come sicuro, se non ha prima accertato che la suddetta condizione – ossia la possibilità di ammissione o riammissione in tale paese – sia soddisfatta in relazione a entrambi gli elementi [giuridico e pratico] sopra menzionati.

- 13 Tuttavia, secondo due membri del collegio del rinvio, che hanno dissentito, l'adozione di un atto regolamentare che designa un paese terzo come sicuro per determinate categorie di richiedenti asilo (ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 e dell'articolo 86, paragrafi 2 e 3, della legge n. 4636/2019) si limita solo a una valutazione generale in merito al fatto che quel paese soddisfi i criteri descritti all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 (articolo 86, paragrafo 1, della legge n. 4636/2019). Per contro, la questione se un paese terzo consenta o meno al richiedente di entrare nel suo territorio non riguarda la sicurezza in generale di tale paese, ma la sua accessibilità (nel caso concreto), ed è quindi legata esclusivamente al fatto che la domanda debba essere respinta in quanto inammissibile [ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), della direttiva] o esaminata nel merito (ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, della direttiva) (v. sentenza del 14 maggio 2020, FMS e a., C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 153), ossia a un fatto che è in linea di principio verificabile solo al momento dell'esecuzione della decisione (v. conclusioni dell'avvocato generale Pikamäe nelle cause riunite FMS e a., C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, EU:C:2020:294, in particolare paragrafi 111, 114 e 127). Qualora, come nel caso di specie, risulti che un paese designato da un atto regolamentare come paese terzo sicuro per determinate categorie di richiedenti asilo non accetti richiedenti asilo per un certo periodo di tempo, tale atto regolamentare non è invalido (lo sarebbe se non fossero soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2013/32). Nondimeno, al fine di garantire l'efficacia pratica delle disposizioni della direttiva 2013/32 (il cui scopo è quello di assicurare un accesso effettivo, facile e rapido alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale), interpretate alla luce degli articoli 18 e 47 della Carta, si deve ammettere che, se al momento della presentazione della domanda di asilo è già noto che il paese terzo non consentirà al richiedente di entrare nel suo territorio, la domanda di asilo non potrà essere respinta in quanto inammissibile sulla base del concetto di paese terzo sicuro, ma dovrà essere esaminata nel merito, in conformità dell'articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2013/32 (articolo 86, paragrafo 5, della legge n. 4636/2019).
- 14 Inoltre, secondo altri due membri del giudice del rinvio, dovendo essere esaminata al momento dell'esecuzione della decisione dell'autorità nazionale competente che respinge la domanda di protezione internazionale in quanto inammissibile per il motivo del paese terzo sicuro, la questione della possibilità di ammissione o di riammissione dello straniero nel paese terzo sicuro non costituisce un elemento di legittimità dell'atto regolamentare che designa tale paese come sicuro in generale né dell'atto individuale che respinge la stessa domanda.

- 15 Il giudice del rinvio aggiunge che con il primo articolo della legge n. 2926/2001 (FEK A' 139/27.6.2001) è stato ratificato l'Accordo tra la Repubblica ellenica e la Repubblica di Turchia sulla cooperazione tra il Ministero dell'Ordine pubblico della Repubblica ellenica e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Turchia nella lotta contro la criminalità, in particolare contro il terrorismo, la criminalità organizzata, il traffico illegale di droga e l'immigrazione clandestina, del 20 gennaio 2000, il cui articolo 8 recita come segue: «Le Parti cooperano nella lotta contro l'immigrazione clandestina. In attesa della conclusione di un accordo di riammissione, le Parti permetteranno il reingresso di persone, ossia di loro cittadini e di cittadini di paesi terzi, che hanno attraversato o stanno per attraversare illegalmente il confine di una delle Parti in provenienza dal territorio dell'altra. A tal fine, le Parti definiranno congiuntamente, quanto prima, i principi e le procedure necessarie per la riammissione delle persone interessate, mediante un apposito testo». Per l'attuazione del suddetto articolo 8 è stato redatto il Protocollo di attuazione dell'8 novembre 2001, ratificato dal primo articolo della legge n. 3030/2002 (FEK A' 163/15.7.2002).
- 16 Inoltre, il 16 dicembre 2013 è stato concluso l'Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia, ratificato a nome dell'Unione con decisione del Consiglio dell'Unione europea del 14 aprile 2014 (GU 2014, L 134, pag. 3). Il suo articolo 4, intitolato «Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi», prevede quanto segue: «1. La Turchia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti da parte di quest'ultimo rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché, conformemente all'articolo 10 [relativo alle prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi], sia comprovato che tali persone: (...) c) sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio della Turchia o esservi transitate (...)».
- 17 Il 15 ottobre 2015, poi, la Turchia e l'Unione europea hanno concordato un piano d'azione comune volto a rafforzare la loro cooperazione nel settore del sostegno ai cittadini siriani titolari di protezione internazionale temporanea e nel settore della gestione della migrazione in risposta alla crisi creata dalla situazione in Siria. Il 29 novembre 2015 i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'Unione si sono riuniti con la controparte turca. In esito a tale incontro essi hanno deciso di attivare il piano d'azione comune e, in particolare, di intensificare la reciproca cooperazione attiva sui migranti che non beneficiano di protezione internazionale, impedendo i viaggi verso la Turchia e l'Unione, assicurando l'applicazione delle disposizioni di accordi bilaterali di riammissione e provvedendo rapidamente al rimpatrio dei migranti che non beneficiano di protezione internazionale nei rispettivi paesi d'origine. In seguito, il 18 marzo 2016, veniva pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Unione europea, nella forma del comunicato stampa n. 144/16, una dichiarazione contenente un resoconto dei risultati di «quella che da novembre 2015 [era] la terza riunione volta ad approfondire le relazioni Turchia-

UE nonché ad affrontare la crisi migratoria» tra i membri del Consiglio europeo e la controparte turca.

- 18 Secondo il giudice del rinvio, dai testi internazionali testé citati emerge che il Legislatore regolamentare ha ritenuto a buon diritto che la Turchia abbia assunto l'obbligo giuridico di accettare, a determinate condizioni, la riammissione dalla Grecia di stranieri richiedenti protezione internazionale. Pertanto, la condizione derivante dall'articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2013/32 (e, di conseguenza, dall'articolo 86, paragrafo 5, della legge n. 4636/2019) è soddisfatta per quanto riguarda il suo primo elemento (quello «giuridico»).
- 19 Tuttavia, per quanto riguarda il secondo elemento, relativo all'effettivo rispetto da parte della Turchia dei suoi obblighi giuridici in materia, tale condizione non è soddisfatta, giacché non risulta che si stia procedendo alla riammissione in Turchia dei richiedenti protezione internazionale la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto inammissibile per il motivo del «paese terzo sicuro», ma, al contrario, come espressamente indicato nella nota del 3 dicembre 2021 del Dipartimento «Procedure e Formazione» del Servizio per l'asilo, che accompagna la raccomandazione del 7 dicembre 2021 del direttore del medesimo Servizio, a seguito della quale è stato adottato il decreto impugnato, «dal marzo 2020 ad oggi [ossia per un periodo di oltre 20 mesi] i rimpatri dalla Grecia verso la Turchia sono stati congelati», senza alcuna distinzione in merito alla base giuridica (accordi internazionali o dichiarazione congiunta dell'Unione europea e della Turchia, citati sopra) sulla quale i rimpatri sono stati disposti.
- 20 Il giudice del rinvio ritiene inoltre che non possa essere accolta l'affermazione dei resistenti secondo cui il decreto impugnato non sarebbe viziato sotto questo profilo, in particolare perché la contestata disapplicazione [della dichiarazione congiunta del 18 marzo 2016] sarebbe provvisoria «e più o meno giustificata [dalle circostanze]», nel senso che «la Turchia non accetta temporaneamente riammissioni nell'ultimo periodo a causa della pandemia COVID (un fatto globale e innegabile)», poiché essa non è supportata dalle prove incluse nel fascicolo. Peraltro non risulta che l'autorità competente abbia esaminato la possibilità che la posizione della Turchia su tale questione cambi nel prossimo futuro.
- 21 Di conseguenza, per questo motivo, secondo il parere di maggioranza sull'interpretazione dell'articolo 38 della direttiva 2013/32 e dell'articolo 86 della legge n. 4636/2019, si dovrebbe accogliere il ricorso e annullare il decreto impugnato nella parte in cui designa la Turchia come paese terzo sicuro per i richiedenti protezione internazionale originari di Siria, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh o Somalia. Al contrario, secondo il parere di minoranza, la constatazione che i richiedenti protezione internazionale sono stati effettivamente accettati per la riammissione non costituisce un elemento della validità dell'atto regolamentare che designa un paese terzo come sicuro in generale, rilevando invece nelle fasi successive del procedimento amministrativo.

- 22 Il giudice del rinvio precisa che è già stata sottoposta alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sull'interpretazione, tra l'altro, dell'articolo 38 della direttiva 2013/32. In particolare, nelle cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, FMS e a. (EU:C:2020:367), un tribunale ungherese aveva presentato – in occasione dell'impugnazione di atti individuali dell'autorità amministrativa nazionale – una questione pregiudiziale in cui chiedeva alla Corte di giustizia di chiarire se dall'articolo 33, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c), e dagli articoli 35 e 38 della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l'articolo 18 della Carta, derivi che la riammissione nel paese terzo sia una condizione cumulativa per l'applicazione dei corrispondenti motivi di inammissibilità, vale a dire per l'adozione di una decisione basata su un tale motivo, o se sia sufficiente accertare che tale condizione sia soddisfatta solo al momento dell'esecuzione di tale decisione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la suddetta questione fosse irricevibile in quanto il giudice nazionale non aveva spiegato il motivo per cui riteneva di non potersi pronunciare sulle controversie pendenti dinanzi a sé senza una risposta alla stessa (sentenza del 14 maggio 2020, FMS e a., C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, punti da 172 a 174). Il giudice del rinvio rileva, però, come a tal riguardo l'avvocato generale Pikamäe avesse sostenuto nelle sue conclusioni quanto segue: «mentre l'esistenza di una riammissione accertata è una delle condizioni cumulative per l'adozione di una decisione fondata sul motivo del “paese di primo asilo”, figurante all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/32, l'ammissione o la riammissione da parte del “paese terzo sicuro” deve essere verificata solo al momento dell'esecuzione di una decisione fondata sul motivo omonimo, contenuto all'articolo 33, paragrafo 2, lettera c), della stessa direttiva» (conclusioni dell'avvocato generale Pikamäe nelle cause riunite FMS e a., C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, EU:C:2020:294, paragrafo 127).
- 23 Alla luce di quanto precede, il giudice del rinvio conclude che sussistono ragionevoli dubbi sul significato dell'articolo 38 della direttiva; ritiene pertanto di dover rinviare la decisione definitiva sulla domanda di annullamento nella parte in cui essa contesta la designazione, nel decreto impugnato, della Turchia come paese terzo sicuro per talune categorie di stranieri e sottoporre corrispondenti quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia.
- 24 Infine, il giudice del rinvio chiede che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia sottoposta a procedimento accelerato ai sensi dell'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in quanto le questioni di interpretazione del diritto dell'Unione su cui verte il rinvio pregiudiziale riguardano, in particolare, in ragione del carattere normativo del decreto impugnato, un gran numero di casi urgenti rientranti nelle disposizioni del diritto dell'Unione concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e segnatamente le politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e alla migrazione (Parte terza, titolo V, capo II, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).